

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 marzo 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2005, n. 18.

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. 19.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005 n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 21.

Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0341/Pres.

Regolamento per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura. Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2005, n. 0344/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili». Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2005, n. 0345/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al Servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20». Approvazione Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'art. 59 della legge regionale n. 40/2005 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. 68.

Modificazione delle circoscrizioni comunali dei comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 69/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 2004 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»). Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 70.

Legge finanziaria per l'anno 2006 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 71.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 72.

Modifiche all'art. 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) . . . Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 46.

Istituzione della giornata regionale della donazione del midollo osseo dedicata a Carolina Sabatelli Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 47.

Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 48.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 49.

Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 50.

Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 51.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003 Pag. 24

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 settembre 2005, n. 12.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca Pag. 24

DECRETO PRESIDENZIALE 12 settembre 2005, n. 13.

Nuovo regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, in materia di società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2005, n. 18.

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 7 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2004

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14, è così sostituito:

«1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2004

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2004 è così sostituito:

«4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere allegato un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il sistema.»

2. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2004 è così sostituito:

«6. Il piano è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini dell'approvazione e della conseguente conferma del riconoscimento dei S.T.L. la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;

b) idoneità del piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

c) del parere della provincia competente».

Art. 3.

Proroga delle APT

1. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell'organizzazione turistica, il termine di soppressione delle aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006.

2. Fino alla data di cui al comma 1, i commissari straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla legge regionale n. 14/2004.

3. Fino alla data di cui al comma 1, i colleghi dei revisori dei conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.

4. Il termine previsto dall'art. 16 comma 1 della legge regionale n. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006.

5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale «In Liguria» e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1998

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15, è così sostituito:

«2. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di nomine, per un periodo, rinnovabile, non superiore ai cinque anni. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la disciplina in materia di nomine dei direttori generali degli enti strumentali.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1998

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1998 è così sostituito:

«1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l'agenzia, una commissione tecnica nominata dalla giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La commissione è composta dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia turistica, che la presiede, dal direttore generale dell'Agenzia, da due rappresentanti del sistema delle imprese designati da ciascuna delle Camere di commercio liguri, da un rappresentante designato dall'UNPLI, da tre rappresentanti designati dall'ANCI, da un rappresentante per ciascuna provincia ligure e da un rappresentante del comune di Genova.»

Art. 6.

Ulteriore modifica dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 14/2004

1. Al comma 4, dell'art. 9, della legge regionale n. 14/2004 dopo le parole «le comunità Montane,» sono aggiunte le parole «i Parchi regionali e nazionali,».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° dicembre 2005

p. Il presidente
Il vice presidente: COSTA

06R0069

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. 19.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 28 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2005 è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2005

BURLANDO

06R0071

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005 n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 28 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2006, secondo gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa.

2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2005

BURLANDO

06R0072

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 63, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.»;

b) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente:

«2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.»;

c) il comma 4 dell'art. 63 è così sostituito:

«4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.»;

d) l'art. 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Disciplina degli interventi*). — 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'art. 63, comma 6.

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei

registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all'art. 81, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.

9. La denuncia di inizio attività deve contenere l'esame dell'impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 8.

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.»;

e) all'art. 65, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenti nella misura prevista dall'art. 64, comma 3.

1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all'approvazione dei PGT ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b)».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 dicembre 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/102 del 21 dicembre 2005.

06R0077

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 21.

Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 31 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale del Bosco delle Querce ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce si propone le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche e vegetazionali dell'area;
- b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
- c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
- d) svolgere attività di informazione ed educazione;
- e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
- f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
- g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita;
- h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale Bosco delle Querce», costituita da un foglio e allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gestione del parco

1. La gestione del parco è affidata al comune di Seveso, in convenzione con il comune di Meda, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); la convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica.

Art. 3.

Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'art. 1, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19 della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l'ambiente boschivo.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.

Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento è adottato dall'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.

3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5.

Regime delle aree del parco

1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 172, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 6.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere

agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della legge regionale n. 86/1983.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi, rispettivamente alle UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette» e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 dicembre 2005

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/104 del 21 dicembre 2005).

06R0078

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come introdotto dall'art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che prevede che la giunta regionale, sentita la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena, di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia), approvi con apposite disposizioni regolamentari i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 del medesimo art. 5 della legge regionale n. 23/2001;

Dato atto che la bozza di regolamento predisposta dalla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ai sensi della citata normativa è stata sottoposta all'esame di detta commissione, la quale, nella seduta del 22 luglio 2005, ha espresso parere favorevole sulla bozza stessa, suggerendo peraltro l'adozione di alcune modifiche e integrazioni, come risultanti dal verbale della seduta medesima;

Ritenuto pertanto di approvare il testo regolamentare successivamente perfezionato dalla direzione suddetta, che recepisce le summenzionate indicazioni della commissione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2329;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia) e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come sostituito dall'art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza slovena, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 23/2001, nonché per la concessione di appositi finanziamenti attraverso i quali la Regione partecipa alla realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) della medesima legge regionale n. 23/2001, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1 le associazioni e le istituzioni non aventi carattere pubblico che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena.

2. Sono in particolare ammesse alle sovvenzioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge le istituzioni e le associazioni minori costituite da almeno due anni all'atto della presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 3.

Capo II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. I soggetti indicati all'art. 2 che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 1 presentano la domanda alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le domande devono pervenire entro il termine stabilito. Qualora siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Le domande inviate al di fuori di detti termini non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento su carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto in copia, se non già in possesso dell'ufficio competente all'istruttoria;

b) composizione degli organi sociali, se non già risultante agli atti dell'ufficio competente all'istruttoria;

c) al fine del contributo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge, bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento, nonché relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio medesimo;

d) programma e calendario delle attività previste per l'anno di riferimento o progetto dettagliato della particolare iniziativa per la quale viene richiesto il contributo;

e) bilancio preventivo relativo al programma di attività o al progetto della particolare iniziativa per la quale si chiede il contributo;

f) attestazione, resa dal legale rappresentante, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.

2. La documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 può essere inoltrata anche successivamente al termine per la presentazione delle domande, su istanza motivata del soggetto richiedente.

3. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte dell'ufficio competente all'istruttoria è effettuata in un'unica soluzione. Qualora la documentazione richiesta non pervenga all'ufficio entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

4. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. L'ufficio competente provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Capo III

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 6.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini di cui all'art. 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'art. 4.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
- c) fissazione della misura massima del contributo da assegnare a ciascun programma di attività e a ciascuna iniziativa progettuale ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 7.

Verifica dei requisiti formali di ammissibilità

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dalle domande stesse.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, le disposizioni statutarie relative al soggetto proponente con riguardo al carattere di associazione ovvero istituzione non avente carattere pubblico che svolge attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena nonché la corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari del soggetto stesso e l'attività programmata o la specifica finalità dell'iniziativa progettuale proposta.

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:

- a) corrispondenza degli obiettivi specifici dell'attività programmata o dell'iniziativa progettuale proposta con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
- b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa del programma di attività o dell'iniziativa progettuale proposta.

Art. 8.

Determinazione della spesa ammissibile

1. Per ciascun programma di attività e per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuti in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalla normativa, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario del programma e dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità del piano finanziario proposto si tiene conto, ove possibile, della documentazione relativa ad attività ed iniziative precedentemente svolte dal soggetto proponente, con particolare riguardo a programmi ed iniziative confrontabili con altri programmi ed iniziative che siano stati portati a compimento con supporto di finanziamenti pubblici.

3. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla promozione e alla realizzazione del programma di attività o dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 25% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute dal soggetto richiedente.

4. Non sono in nessun caso ammesse le spese per imprevisti e le spese voluttuarie.

5. In presenza di un elevato numero di proposte, si procede alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni quantitative ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 9.

Fissazione della misura dei contributi da assegnare e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun programma di attività e a ciascuna iniziativa progettuale è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 8, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.

3. Nel caso di presentazione di più iniziative progettuali da parte di uno stesso soggetto richiedente, può essere finanziato un solo progetto.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che, per la qualità degli interventi proposti e per l'impatto nei confronti della minoranza slovena, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge. A tal fine sono appositamente valutati:

a) la rilevanza qualitativa del programma di attività o dell'iniziativa progettuale proposti con riguardo alla produzione e all'offerta di servizi nei propri settori di attività o al livello di progettualità espresso ai fini della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza;

b) l'impatto e la portata del programma di attività o dell'iniziativa progettuale nei confronti della minoranza slovena, anche in considerazione della frequenza e della regolarità delle iniziative previste nel programma di attività nonché dell'ambito di attrazione e del numero dei partecipanti e dei fruitori delle attività programmate o della singola iniziativa progettuale;

c) le caratteristiche dell'area territoriale in cui vengono attuati il programma di attività o la singola iniziativa progettuale, con particolare considerazione per le aree meno servite da una produzione o da una offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali;

d) la particolare specializzazione e l'esperienza acquisita nel settore specifico in cui si colloca il programma annuale di attività o la singola iniziativa progettuale;

e) la straordinarietà e la non ripetitività dell'iniziativa progettuale.

Art. 10.

Commissione consultiva della minoranza slovena

1. La Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia) esprime il proprio parere di merito sui requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 7 nonché sulla qualità dei programmi di attività e delle iniziative progettuali proposti come pure sul loro impatto nei confronti della minoranza slovena, ai fini della determinazione del finanziamento da assegnare a ciascun soggetto richiedente.

Capo IV

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11.

Piani di riparto per i programmi di attività e per le iniziative progettuali di particolare rilevanza

1. A conclusione dell'istruttoria, sentita la Commissione di cui all'art. 10, i piani di riparto dei fondi stanziati per l'anno di riferimento per le finalità di cui all'art. 1 sono approvati in conformità con le modalità indicate dal Piano operativo regionale.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo.

Capo V

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA c) DELLA LEGGE

Art. 12.

Impegno del contributo

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato ed il preventivo particolare di spesa per l'impiego del medesimo contributo, con proprio decreto provvede alla concessione del contributo assegnato.

2. In conformità alle disposizioni normative in materia, con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

Art. 13.

Erogazione del contributo concesso

1. Per i contributi il cui importo supera l'ammontare di 5.000 euro, si può provvedere all'erogazione in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, entro il limite del 70% dell'importo concesso.

2. Il saldo del contributo è liquidato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa indicata dall'art. 14.

Art. 14.

Rendicontazione del contributo

1. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il beneficiario produce, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, i beneficiari sono sottoposti a verifica contabile a campione, a mezzo di un apposito controllo disposto dagli uffici regionali.

3. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.

Capo VI

CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA d) DELLA LEGGE

Art. 15.

Contenuto delle convenzioni

1. Le iniziative progettuali incluse nel piano di riparto di cui all'art. 11 sono realizzate sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari.

2. Le convenzioni indicate dal comma 1 prevedono espressamente:

- a) l'oggetto specifico dell'iniziativa;
- b) le figure dei soggetti responsabili della direzione scientifica e organizzativa dell'iniziativa;
- c) l'articolazione analitica dei costi previsti;
- d) l'entità del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa culturale oggetto dell'intesa;
- e) i termini entro i quali l'iniziativa deve trovare compimento;
- f) le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- g) le modalità di rendicontazione del contributo;
- h) ogni altro obbligo posto in capo alle parti.

Art. 16.

Concessione ed erogazione del contributo

1. All'erogazione del contributo si può provvedere in via anticipata, successivamente all'approvazione delle convenzioni e all'emissione del provvedimento di concessione, entro il limite del 70% dell'importo concesso, a fronte di espressa richiesta scritta del soggetto beneficiario.

2. La quota rimanente del contributo è liquidata alla conclusione del progetto stesso secondo le modalità indicate nell'atto di convenzione.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 17.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, via del Lavatoio, n. 1 - 34133 TRIESTE

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale n. 23/2001, art. 5, comma 2, lettere c) e d).

Il sottoscritto, nato a il , residente in via telefono nella sua qualità di legale rappresentante del con sede legale in via e sede amministrativa/organizzativa in via telefono n., fax n. e-mail codice fiscale partita I.V.A c/c bancario o postale n. ABI CAB

Chiede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale n. 23/2001 un contributo per il programma di attività/per l'iniziativa progettuale, così come dettagliato/a dalla relazione illustrativa unita alla presente.

Come previsto dal «Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23», emanato con decreto del Presidente della Regione....., allega alla presente la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto in copia (se non già in possesso della direzione centrale in indirizzo);

b) composizione degli organi sociali (se non risultante già agli atti della direzione centrale in indirizzo);

c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;

d) bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento;

e) programma e calendario delle attività previste per l'anno di riferimento o progetto dettagliato della particolare iniziativa per la quale viene richiesto il contributo;

f) bilancio preventivo relativo al programma di attività o al progetto della particolare iniziativa per la quale si chiede il contributo;

g) attestazione resa dal legale rappresentante che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;

Dichiara infine che² come previsto dal proprio statuto/atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività culturale non persegue finalità di lucro.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

.....

Note:

1) La denominazione dell'istituzione ovvero associazione deve essere indicata esattamente come iscritta nello statuto.

2) *Idem* come nota 1.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2005, n. 0341/Pres.

Regolamento per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento delle attività indicate nell'articolo stesso realizzate dalle università degli studi della Regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia, mediante la concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;

Considerato che le attività oggetto di contributo previste dal predetto art. 5, comma 12, sono le seguenti:

a) studi e ricerche intesi quali attività orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito di specifiche discipline;

b) iniziative di divulgazione, finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell'ambito di specifiche discipline;

Visto il comma 13 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2004 ai sensi del quale con deliberazione della giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziare a bilancio per le finalità di cui al comma 12;

Considerato che nell'unità previsionale di base 1.1.158.2.06.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, al capitolo 5827 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo è iscritto l'importo di 400.000,00 euro per le finalità sopraelencate;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1545 del 24 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Piano operativo regionale 2005, in particolare nella parte relativa alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, in particolare, l'art. 30;

Ritenuto di definire, con apposito regolamento, criteri, termini e modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui sopra;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale, n. 2455 del 30 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce criteri, termini e modalità per la concessione, per l'anno 2005, di contributi per la realizzazione di studi, ricerche e iniziative di divulgazione finalizzati all'ampliamento ed alla diffusione delle conoscenze ed alla promozione della cultura previsti dall'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Capo II

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2.

Beneficiari e requisiti soggettivi

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

- a) le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia;
- b) gli organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli effetti del presente regolamento, per organismo pubblico di ricerca operante nel Friuli-Venezia Giulia si intende qualsiasi organismo, con sede operativa nella Regione, dotato di personalità giuridica, dal cui statuto risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento di attività di ricerca;
- b) soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
- c) almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da enti pubblici, anche territoriali, o da altri organismi di diritto pubblico;
 - 2) gestione sottoposta al controllo da parte dallo Stato o da parte di enti pubblici, anche territoriali, o da parte di altri organismi di diritto pubblico;
 - 3) organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dallo Stato o da enti pubblici, anche territoriali, o da altri organismi di diritto pubblico;
- d) assenza di fine di lucro.

Art. 3.

Attività finanziabili e requisiti oggettivi

1. Sono finanziabili le seguenti attività:

- a) studi e ricerche intesi quali attività orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'allegato A;
- b) iniziative di divulgazione finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'allegato B.

2. Le attività di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere realizzate dai soggetti di cui all'art. 2 nell'ambito del territorio regionale;
- b) prevedere la partecipazione finanziaria del richiedente in misura almeno pari al 30 per cento della spesa ammissibile;
- c) avere inizio successivamente alla presentazione della domanda;
- d) avere una durata massima annuale;
- e) prevedere un'ampia diffusione dei risultati.

3. La partecipazione finanziaria del richiedente di cui al comma 2, lettera b), deve avere natura esclusivamente monetaria e consistere nella messa a disposizione di denaro per lo svolgimento delle attività di cui alla domanda.

Art. 4.

Misura del contributo e della spesa ammissibile

1. La misura del contributo è pari al 70 per cento della spesa ammissibile.

2. La misura massima della spesa ammissibile non può superare:

- a) venti mila euro per gli studi e le ricerche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
- b) cinque mila euro per le iniziative di divulgazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 5.

Categorie di spesa e di costo ammissibili

1. In relazione alle attività finanziabili e nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa e di costo, come articolate nelle voci di cui all'allegato C:

a) con riferimento esclusivo alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), spese effettivamente sostenute per il personale non dipendente, limitatamente ai ricercatori e ai tecnici di ricerca, nella misura in cui è impiegato nelle attività finanziabili. Sono ammissibili le spese per missioni dei ricercatori e dei tecnici di ricerca, anche se dipendenti, solo se necessarie allo svolgimento delle attività finanziabili e con esclusivo riferimento alle spese di viaggio. Le spese di personale per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili con esclusivo riferimento alle spese di viaggio dei ricercatori e dei tecnici di ricerca, dipendenti o non dipendenti, effettivamente impiegati nell'attività finanziarie, sempre che le stesse siano necessarie allo svolgimento delle attività finanziabili;

b) costi della strumentazione e delle attrezzature acquistate o noleggiate per le attività finanziabili e per la durata di queste. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per le attività finanziabili, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti alla durata delle attività calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità e della normativa fiscale vigenti;

c) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili alle attività finanziabili.

2. I costi sostenuti devono essere comprovabili da fatture quietanzate. Se ciò non è possibile, i costi devono essere comprovabili da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Art. 6.

Contenuto della domanda

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto delegato munito dei poteri di firma, e gli allegati di cui al comma 2, lettere a) e b), sono redatti, a pena di inammissibilità, utilizzando il formulario on line secondo quanto disposto dall'art. 8.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione, non superiore a venticinquemila caratteri, riportante l'indicazione dettagliata delle attività da realizzare e delle finalità delle stesse;
- b) un preventivo delle spese e dei costi da sostenere;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato, di impegno al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento per l'accesso ai contributi;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato, attestante la partecipazione finanziaria del richiedente nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile;
- e) lo statuto del richiedente, se non precedentemente inoltrato all'amministrazione regionale;
- f) un documento attestante il potere di firma del sottoscrittore, se non precedentemente inoltrato all'amministrazione regionale.

3. Non sono ammesse domande presentate in forma congiunta o riguardanti attività svolte in collaborazione o convenzione.

4. A pena di inammissibilità, ciascuna domanda può riguardare una sola attività e ed il medesimo richiedente non può presentare più domande relativamente ad attività aventi il medesimo oggetto o oggetti analoghi.

5. Non sono ammesse domande incomplete o prive di uno o più allegati.

Art. 7.

Modalità di presentazione e ordine cronologico

1. La domanda, unitamente a tutti gli allegati, in originale e due copie, è presentata alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La presentazione, a pena di inammissibilità, avviene esclusivamente mediante consegna a mani di busta chiusa recante la dicitura «regolamento ex art. 5 legge regionale n. 19/2004 - studi, ricerche, divulgazione» all'ufficio protocollo della direzione centrale lavoro, formazione, Università e ricerca, via S. Francesco, 37 - Trieste, sesto piano, dalle ore 9 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai fini dell'ordine cronologico fa fede esclusivamente il numero identificativo progressivo apposto sulla domanda dall'ufficio protocollo della direzione all'atto della presentazione.

4. Non è ammessa la presentazione, da parte delle università, di più di sette domande, e da parte degli organismi pubblici di ricerca, di più di due domande.

5. In caso di presentazione di più domande rispetto alla quota massima di cui al comma 4, non sono ammesse le domande che, secondo l'ordine cronologico di presentazione, eccedono la quota.

6. Il soggetto che effettua materialmente la consegna non può presentare più di due domande per volta e stabilisce autonomamente l'ordine di presentazione.

7. L'ufficio protocollo non riceve le domande che, nell'ambito della stessa consegna, eccedono la quota di cui al comma 6.

Art. 8.

Procedura telematica

1. Il formulano per la redazione della domanda è disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione operatori, voce Modulistica.

2. Per accedere al formulano on line i soggetti di cui all'art. 2 devono essersi preventivamente registrati sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica.

3. La domanda e gli allegati di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) devono essere compilati on line.

4. La compilazione on line della domanda e degli allegati di cui all'art. 6, comma 2,

Art. 9.

Procedimento per la concessione del contributo e comunicazioni

1. Gli uffici della direzione svolgono l'istruttoria delle domande al fine di verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi delle attività finanziabili di cui all'art. 3, comma 1.

2. Gli uffici determinano la spesa ammissibile nei limiti di cui all'art. 4, comma 2.

3. La misura della partecipazione finanziaria del richiedente di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), è valutata rispetto alla spesa ammissibile determinata dagli uffici.

4. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

5. Gli uffici, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, redigono:

- a) un elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- b) un elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- c) un elenco delle domande non ammesse per le cause di cui all'art. 11.

6. Gli uffici concedono il contributo ai soggetti di cui all'elenco previsto dal comma 5, lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie stanziare.

7. La fase della comunicazione si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi di cui all'art. 5;
- b) comunicazione ai soggetti ammessi al finanziamento;
- c) inserimento degli elenchi sul sito www.regione.fvg.it, sezione università e ricerca.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione avviene in via anticipata in misura pari al 70 per cento del contributo concesso.

Art. 11.

Diniogo del contributo

1. Il diniego del contributo è disposto, in particolare, nei seguenti casi:

- a) difetto dei requisiti di cui all'art. 2;
- b) difetto dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) fine specifico delle attività non coerente con gli obiettivi previsti dall'art. 3, comma 1;
- d) mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- e) verificarsi di una o più delle cause di inammissibilità previste dall'art. 6, commi 1, 3, 4 e 5, e dall'art. 7, commi 2 e 5.

Art. 12.

Domande non finanziate

1. Nel caso di disponibilità di fondi ulteriori rispetto a quelli originariamente stanziati, le domande di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), possono essere finanziate.

2. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 13.

Cumulabilità

1. I contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi con fondi regionali in relazione alle medesime attività ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto, pena la revoca del contributo con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi.

Art. 15.

Rendicontazione

1. I beneficiari, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesta che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente ridotto in maniera tale che la percentuale del contributo stesso non superi il 70 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

3. Se dalla rendicontazione risulta una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il contributo valutando, in particolare, la penitenza delle spese e dei costi alle attività finanziabili e la riconducibilità delle categorie e delle voci delle spese e dei costi all'art. 5 ed all'allegato C.

5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste a condizione che non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.

Art. 16.

Erogazione a saldo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, commi 2, 3, 4 e 5, il saldo del contributo viene erogato successivamente alla presentazione della rendicontazione.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

05R0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2005, n. **0344/Pres.**

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili». Approvazione.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 a norma del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contribuiti sulle spese ritenute ammissibili per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0349/Pres. di data 26 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, della legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili»;

Considerato che il suddetto regolamento nel privilegiare le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, prevede delle priorità per l'installazione delle tecnologie afferenti all'handicap visivo sugli autobus presenti nel parco mezzi delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, e che ciò ha comportato, in fase di primo avvio, dei ritardi da parte delle aziende e delle province nel coordinare e programmare gli interventi necessari e una conseguente difficoltà a rispettare i termini di rendicontazione, fissati dall'art. 5 del regolamento stesso, in relazione ai finanziamenti concessi ed erogati per gli esercizi 2003 e 2004;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento di cui sopra, nel senso di prevedere, limitatamente ai finanziamenti concessi ed erogati relativi ai suddetti anni, una proroga di 24 mesi del termine di rendicontazione previsto all'art. 5 del regolamento medesimo, in funzione di specifica richiesta delle province fondata sulle situazioni di intervento presenti nel relativo territorio;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale pianificazione, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto recante la modifica nel senso suindicato al «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2410;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Trieste, 4 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili».

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 6-bis
al decreto del Presidente della Regione n. 0349/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre e 2004, n. 0349/Pres. (Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Proroga di termini*). — 1. Limitatamente ai finanziamenti concessi ed erogati a valere negli esercizi 2003 e 2004 il termine per la rendicontazione, di cui all'art. 5, e prorogato di 24 mesi sulla base di motivata richiesta della provincia, da presentarsi alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il termine del 30 novembre 2005.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2005, n. 0345/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al Servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia» a norma del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres. di data 17 giugno 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al Servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20»;

Considerato che i finanziamenti stanziati in particolare a decorere dall'esercizio 2004 risultano incongruenti rispetto all'introdotta necessità di adeguamento all'handicap visivo stabilito con le disposizioni normative sopravvenute nel 2004 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e che è dunque necessario apportare delle modifiche al testo regolamentare succitato nel senso di determinare non solo la misura del finanziamento relativo all'adeguamento delle infrastrutture con sistema a raggi infrarossi, ma anche la percentuale di stanziamento annuale da destinare a tale finalità in sede di riparto delle risorse stesse, nonché di consentire l'allungamento dei termini per la presentazione dell'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati da parte delle province per permettere l'attuazione delle nuove modalità operative;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale pianificazione, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto la bozza di regolamento recante modifiche recante modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al Servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2412;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Trieste, 4 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al servizio trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004 n. 0201/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti per infrastrutture al Servizio trasporto pubblico locale dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20), le parole: «Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004, sono aggiunti infine i seguenti:

«2-bis. L'adeguamento delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 26, comma 2-bis, della legge regionale n. 20/1997 e dell'art. 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ("Disciplina organica dei lavori pubblici") deve prevedere anche l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone ipovedenti, ipovedenti e ciechi assoluti, per il quale si determina in via convenzionale un finanziamento nella misura massima di € 4000.00.

2-ter. In relazione a quanto previsto al comma 2-bis, per le auto-stazioni e i centri intermodali passeggeri rimane comunque ferma la determinazione di finanziamento massimo di cui al comma 1, mentre per gli interventi riguardanti le fermate del trasporto pubblico locale il finanziamento di cui al citato comma 2-bis va ad aggiungersi a quello di cui al comma 2.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«1. La priorità degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, è definita annualmente dal Piano operativo regionale di cui all'art. 14 del regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004, le parole: «Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Nelle more della revisione del vigente Piano regionale per il trasporto pubblico locale, in relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 2-bis, della legge regionale n. 20/1997, in sede di riparto delle risorse disponibili per l'esercizio 2005, vengono definite all'interno della quota di finanziamento destinata agli interventi riguardanti le fermate al servizio del trasporto pubblico locale le percentuali della stessa che le amministrazioni provinciali devono destinare rispettivamente alla realizzazione di nuove fermate in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0201/

Pres./2004 e all'installazione delle tecnologie di cui all'art. 4, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2004 come inserito dal presente regolamento su fermate già realizzate o da realizzarsi secondo il Programma di cui al comma 2.

2. Le province ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 predispongono per l'esercizio 2005 uno specifico programma di interventi, definito con i rispettivi enti locali sentita l'Unione italiana ciechi, di individuazione delle fermate ritenute strategiche, tenuto conto anche di quanto previsto per l'adeguamento dei mezzi di trasporto urbano dal decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2004 n. 0349/Pres. (Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 106-109, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili).

3. Il termine per la presentazione dell'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati a valere sugli esercizi 2004 e 2005, fissato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 17 giugno 2004 n. 0201/Pres. è stabilito in 24 mesi dalla rispettiva erogazione del finanziamento regionale. Entro il medesimo termine le province trasmettono alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto il Programma di interventi adottato ai sensi del comma 2».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0745

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'art. 59 della legge regionale n. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 23 dicembre 2005)

(Omissis)

06R0050

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. 68.

Modificazione delle circoscrizioni comunali dei comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 23 dicembre 2005)

(Omissis)

06R0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 69/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 2004 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 29 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) e successive modifiche;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana») ed in particolare gli articoli 9 e 32 che indicano la data del 31 dicembre 2005 come termine ultimo per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione da parte delle strutture agrituristiche già autorizzate ai sensi della previgente disciplina agriturstica (legge regionale n. 76/1994 abrogata dalla legge regionale n. 30/2003) e quindi classificate secondo il precedente regolamento n. 7/2000;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del 21 novembre 2005 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003 nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 dicembre 2005;

Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 12 dicembre 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1235 del 19 dicembre 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 3 agosto 2004, n. 46/R. (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9 «Targa identificativa» del regolamento del decreto presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

2. «Le aziende autorizzate in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2006.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 32 «Norme transitorie per la classificazione» del regolamento del decreto presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R.

1. Il comma 1 dell'art. 32 del decreto presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture agrituristiche che hanno ottenuto la classificazione sulla base del regolamento regionale n. 7/2000 devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2006.».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 2005

MARTINI

06R0055

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 70.

Legge finanziaria per l'anno 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 30 dicembre 2005)

(Omissis)

06R0052

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 71.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 30 dicembre 2005)

(Omissis)

06R0053

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 72.

Modifiche all'art. 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 97 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'art. 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dal presidente della giunta regionale».

2. Al comma 1, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente lettera *h-bis*):

«*h-bis*) un rappresentante esperto nelle discipline del benessere e bio-naturali.».

3. Al comma 2, dopo le parole «al comma 1» sostituire con le seguenti parole «lettere *g*), *h*) e *h-bis*), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 97 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente comma:

«*5-bis*. La commissione regionale di bioetica resta in carica per la durata della legislatura regionale.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2005.

06R0054

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 46.

Istituzione della giornata regionale della donazione del midollo osseo dedicata a Carolina Sabatelli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della giornata regionale della donazione del midollo osseo dedicata a Carolina Sabatelli

1. La Regione Molise istituisce la «Giornata regionale della donazione del midollo osseo dedicata a Carolina Sabatelli» allo scopo di accrescere, in particolare tra i ragazzi ed i giovani, la consapevolezza sociale e culturale in ordine ai temi della donazione del midollo osseo.

2. La «Giornata regionale della donazione del midollo osseo dedicata a Carolina Sabatelli» si svolge l'ultimo sabato del mese di maggio di ogni anno,

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Giornata regionale della donazione del midollo osseo» la Regione promuove la realizzazione delle seguenti attività:

realizzazione della borsa di studio «Carolina Sabatelli», rivolta agli alunni ed agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Molise;

incontri ed eventi di sensibilizzazione sul tema della donazione;

iniziative mirate a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura della solidarietà e della gratuità.

2. La giunta regionale nomina una commissione giudicatrice per l'assegnazione della borsa di studio di cui al comma 1; della Commissione medesima fa parte un componente della famiglia Sabatelli.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00, si farà fronte, a partire dall'anno 2006, con le leggi approvative del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 dicembre 2005

IORIO

05R0799

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 47.

Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e per la determinazione dei relativi canoni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 39 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente:

«*c*) da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime».

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso: «Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti».

Art. 4.

1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 6 dicembre 2005

IORIO

05R0800

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 48.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 39 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

Art. 2.

Definizione

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità;

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 3.

Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l'assessorato all'agricoltura, sentito il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 2.

3. L'assessorato all'agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.

4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta del Corpo Forestale dello Stato, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni da parte degli Istituti scolastici, cittadini o associazioni ai medesimi Enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'assessorato all'agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente a quanti hanno provveduto alla segnalazione o all'associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato semestralmente.

6. Il Corpo forestale dello Stato, le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'assessorato all'agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 4.

Iniziative di valorizzazione e tutela

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono classificati come «Albero monumentale protetto».

2. L'assessorato all'agricoltura e gli enti di cui all'art. 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza diletando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00 per ogni albero abbattuto.

3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione per 50 (cinquanta) anni a decorrere dalla data di abbattimento delle piante.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina esclusivamente alla cura, tutela, valorizzazione ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Art. 6.

Reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni provvedono al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Art. 7.

Concorso per le scuole

1. Per incrementare la conoscenza e l'amore per gli alberi è istituito il premio regionale «La storia del Molise attraverso gli alberi» aperto alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Una commissione formata da un rappresentante dell'Università del Molise, dai Dirigenti Scolastici delle province di Campobasso ed Isernia, dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, dall'assessore all'agricoltura e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, di anno in anno, stabilisce il tema del premio e la modalità della partecipazione.

3. Per ogni ciclo scolastico, (scuole materne, scuole medie e scuole superiori) saranno messi a disposizione vari premi. Per l'Università, per ogni anno accademico, sarà premiata con una borsa di studio una tesi di laurea attinente il tema del concorso.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 dicembre 2005

IORIO

05R0801

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 49.

Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedura di notifica alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato

1. Le proposte di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono notificate alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, dal presidente della giunta regionale.

2. Le commissioni consiliari, ai fini dell'esame preliminare delle proposte di legge che istituiscono o modificano regimi di aiuto, si avvalgono della collaborazione delle direzioni generali regionali competenti per materia.

3. Le proposte di legge, non appena se ne è formato il testo che la competente commissione consiliare ritiene di dover sottoporre all'approvazione dell'assemblea, sono trasmesse dal presidente della stessa commissione al presidente della giunta, il quale, previa istruttoria a cura della direzione generale competente per materia, provvede all'adempimento della notifica.

4. Il presidente della giunta regionale provvede altresì, con le stesse modalità di cui al comma 3, a comunicare alla commissione dell'Unione europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate.

Art. 2.

Efficacia delle disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto

1. Le disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della comunicazione, da parte del presidente della giunta regionale, concernente l'intervenuto parere favorevole della commissione dell'Unione europea.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata in sede di pubblicazione della legge se l'esito positivo della procedura di notifica si è verificato prima della promulgazione della legge stessa.

3. Le leggi approvate dal consiglio regionale prima che sia concluso l'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia delle disposizioni che istituiscono o modificano regimi di aiuto sino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della comunicazione di esito favorevole.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 dicembre 2005

IORIO

05R0802

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 50.

Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Molise si propone:

a) di valorizzare e di promuovere il proprio territorio ed i suoi prodotti più tipici di qualità attraverso l'istituzione: delle «Strade del vino», delle «Strade dell'olio» delle «Strade del tartufo», delle «Strade del latte» e delle «Strade dei sapori del Molise», ai sensi della legge n. 268 del 27 luglio 1999;

b) di valorizzare le produzioni dei vini, dell'olio di oliva, del patrimonio tartufigeno autoctono, del latte e dei prodotti derivati, e dei sapori del Molise;

c) di favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l'organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative;

d) di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore;

e) di sviluppare la ricerca nel campo vitinicolo-enologico, olicologico-oleico, lattiero-caseario, della produzione del tartufo e dei sapori del Molise attraverso la formazione di centri sperimentali o di centri di eccellenza nonché organizzando incontri specifici a carattere periodico;

f) di valorizzare il patrimonio architettonico ed ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle «Strade dell'olio, del vino, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise» ai fini dell'accoglienza turistica.

Art. 2.

Definizioni

1. Le strade dell'«olio», del «vino», del «tartufo» e dei «sapori del Molise» sono percorsi viari evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive, ed operano aziende, produttori e trasformatori che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentano la divulgazione dei territori e delle relative produzioni, nonché la commercializzazione e la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.

Capo II

DISCIPLINA DELLA «STRADA DEL VINO»

Art. 3.

Strada del vino

1. La «Strada del vino» del Molise è un itinerario enoturistico, evidenziato con apposita segnaletica, lungo il quale insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, valori naturali, culturali ed ambientali.

2. La «Strada del vino» può comprendere il territorio relativo ad uno o più di un vino a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica tipica.

3. La Regione Molise, al fine di valorizzare i vini ed i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali locali, nonché di pubblicizzarne e promuoverne la conoscenza ed il consumo, provvede, con successiva legge regionale, a favorire l'istituzione dell'«enoteca regionale del Molise».

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge emana una direttiva con la quale:

a) definisce una stregua di comunicazione e di immagine coordinata della «Strada del vino» del Molise cui tutti i soggetti aderenti devono uniformarsi, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica informativa da installare su tutto il territorio regionale, in attuazione e secondo le modalità indicate all'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268;

b) predispose il simbolo identificativo regionale della «Strada del vino» del Molise, di concerto con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) prevede l'istituzione di corsi di formazione per i soggetti che operano nell'ambito della «Strada del vino» e dei relativi servizi;

d) predispose i criteri di finanziamento della presente legge.

Art. 5.

Costituzione e riconoscimento della «Strada del vino»

1. La costituzione della «Strada del vino» del Molise avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali. La maggioranza relativa dei componenti il comitato promotore deve essere costituita dai titolari delle aziende vitivinicole che rappresentino almeno il trenta per cento della superficie vitata cui fa riferimento la denominazione della «Strada». Il presidente del comitato è scelto tra i titolari delle aziende vitivinicole, sia singole che associate.

2. Il comitato promotore presenta alla giunta regionale un disciplinare per la realizzazione e la gestione della «Strada del vino» del Molise. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione ed alla gestione della «Strada» da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare ed al riconoscimento della «Strada».

4. In presenza di più comitati promotori per il riconoscimento della «Strada del vino» del Molise si dà priorità a quello cui aderiscono aziende vitivinicole con la maggiore superficie vitata per la produzione del tipo di vino cui fa riferimento la denominazione della «Strada».

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Entro novanta giorni dal riconoscimento della «Strada del vino», ai sensi del comma 3 dell'art. 5, il comitato promotore si trasforma, a pena di decadenza del riconoscimento, in comitato di gestione aperto anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, fermo restando che la maggioranza relativa all'interno dello stesso sia detenuta dagli imprenditori vitivinicoli rappresentanti almeno il 30% della superficie vitata a cui fa riferimento la denominazione di origine o la indicazione geografica tipica.

2. Il comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) realizza e gestisce la «Strada del vino» nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvede alla diffusione ed alla promozione della «Strada» in collaborazione con le organizzazioni agricole regionali, con il consorzio per la tutela dei vini d.o.c. del Molise e con gli altri soggetti interessati;

c) collabora con la Regione Molise, con le Camere di commercio del Molise e con gli enti locali interessati per l'inserimento della «Strada del vino» del Molise nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

3. Il comitato di gestione accede (e per lo specifico ed esclusivo scopo è equiparato ad agenzia formativa regionale) ai finanziamenti previsti per gli enti di formazione dalla normativa regionale vigente in materia, al fine della realizzazione di attività di formazione per i soggetti che operano nell'ambito delle «Strade del vino» e dei relativi servizi.

Art. 7.

Equiparazione alle attività agrituristiche

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «Strade del vino» sono equiparate, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 268/1999, alle attività agrituristiche.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 268/1999, le cantine e le enoteche presenti nell'ambito di una «Strada del vino» ed aderenti al relativo disciplinare possono effettuare la degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende produttrici.

Art. 8.

Requisiti di qualità

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.

2. La giunta regionale, con apposita direttiva, può stabilire requisiti aggiuntivi.

Capo III

STRADE DELL'OLIO, DEL TARTUFO, DEL LATTE E DEI SAPORI DEL MOLISE

Art. 9.

Disciplina

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «Strade» finalizzate alla valorizzazione dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori dei Molise, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 268 del 27 luglio 1999.

2. Le «Strade» di cui al comma 1 possono comprendere, anche congiuntamente percorsi finalizzati alla valorizzazione del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori dei Molise.

Art. 10.

Istituzione di musei regionali

1. La giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce le modalità di istituzione dei musei della vite e del vino, dell'olivo e dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.

2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente in un museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della «Strada» e di originalità a livello regionale. Il museo ha inoltre compiti di promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola, olivicola, tartufigena, lattiero-casearia e dei sapori del Molise. Non può essere finanziato più di un museo per ogni «Strada».

3. Ai fini della realizzazione del museo, gli enti locali possono concedere al soggetto gestore, a titolo gratuito, immobili idonei allo scopo. La gestione del museo è finanziata anche con i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e dalle altre attività e servizi ad essa connesse.

Art. 11.

Centri di informazione e di accoglienza

1. I comitati di gestione di ciascuna «Strada» istituiscono un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all'informazione ed alla promozione del prodotto, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.

2. Il centro di cui al comma 1 fornisce informazioni sulle caratteristiche della «Strada» e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della «Strada» stessa. Può porre in vendita prodotti editoriali ed altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; può, altresì, fornire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

3. L'attività del centro di informazione e di accoglienza può essere anche congiunta tra le diverse strade.

Art. 12.

Segnaletica delle «Strade»

1. I comuni e le amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione ed alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza.

2. Alla realizzazione della segnaletica provvedono i comitati di gestione sulla base della strategia di comunicazione e di immagine definita dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 13.

Interventi

1. La giunta regionale concede contributi per i seguenti interventi e sino al limite massimo di:

- a) strategia di comunicazione e segnaletica € 150.000,00;
- b) istituzione dei musei € 80.000,00;
- c) centri d'informazione e di accoglienza € 100.000,00.

2. La giunta regionale concede i contributi limitatamente ad un solo intervento per la realizzazione strutturale dei musei e dei centri d'informazione e di accoglienza.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, con effetto dall'esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale. Con tali risorse l'assessore regionale per l'agricoltura può cofinanziare gli interventi di cui all'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 dicembre 2005

IORIO

06R0024

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 51.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 41 del 31 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, il servizio di noleggio di autobus con conducente al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

2. In particolare la Regione Molise determina:

a) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;

c) l'istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 2.

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 3.

Noleggio autobus e noleggio autovetture

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

Art. 4.

Divieto attività di noleggio

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 218/2003 è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.

Art. 5.

Accesso al mercato

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

4. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

5. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono effettuate dalla Regione ogni cinque anni.

6. La Regione può revocare l'autorizzazione di cui ai commi precedenti, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

8. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

Art. 6.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata dalla direzione trasporti della Regione Molise previa presentazione di apposita domanda che dovrà contenere:

- a) dichiarazione inerente la denominazione aziendale;
- b) dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Molise;
- c) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
- d) dichiarazione inerente il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine adibiti al servizio di noleggio;
- e) dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio;
- f) dichiarazione inerente il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
- g) dichiarazione inerente la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 8;
- h) dichiarazione inerente il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.

2. Alla domanda di cui al comma 1, in relazione al requisito dell'idoneità finanziaria, deve essere allegata un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50, per un importo pari a € 51.645,69. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di € 2.582,28 per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro trenta giorni, alla direzione trasporti della Regione Molise la immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus.

Art. 7.

Registro regionale

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 218/2003, la Regione Molise istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

Art. 8.

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione al libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 per la prima infrazione, di € 1.000,00 per la seconda infrazione, di € 2.000,00 per le successive infrazioni.

Art. 9.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio e/o non revisionati o con revisione scaduta e/o non muniti di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti di estintore omologato;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione e dunque non presenti nel registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio l'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 218/2003 e/o il documento fiscale di cui all'art. 7 della legge n. 218/2003 e/o carta di circolazione. Si sostanzia inoltre nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, da parte del conducente del mezzo.

2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 3.000,00.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 2.000,00.

4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 1.500,00.

5. Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

Art. 10.

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. La Regione Molise procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso dell'anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 9, nonché dell'art. 7 della legge n. 218/2003 in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. La Regione Molise procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 9 della presente legge, in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. La Regione Molise procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

5. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

6. L'azienda sanzionata in una qualsiasi Regione con la revoca dell'autorizzazione non può richiedere una nuova autorizzazione in altra Regione per la durata della revoca subita.

7. Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma precedente la Regione Molise si impegna a comunicare alle altre Regioni i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla adozione.

Art. 11.

Sanzioni amministrative conseguenti e commesse

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla Regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalla presente legge.

2. La Regione Molise irroga le sanzioni di cui agli articoli 9 e 10 al termine del procedimento di applicazione della sanzione da parte dell'autorità competente di cui al comma precedente.

Art. 12.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Nella determinazione delle sanzioni fissate dalla presente legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Art. 13.

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività dell'esercizio;

b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Art. 14.

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b) portare animali propri sull'autoveicolo;

c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

c) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 15.

Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche.

Art. 16.

Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 6.000,00, con le modalità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

Art. 17.

Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingimento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'art. 16.

Art. 18.

Norme di contabilità

1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, al fine di consentire che i sussidi ricevuti per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma precedente è revocata l'autorizzazione.

Art. 19.

Qualità dei mezzi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione trasporti della Regione Molise emana un regolamento inerente la qualità degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente basato sul sistema internazionale di classificazione IRU.

Art. 20.

Licenze di noleggio

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali, salvo quanto disposto dal successivo art. 21, sono sostituite, previa presentazione della domanda di cui all'art. 6 della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

Art. 21.

Periodo transitorio

1. Le autorizzazioni comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus restano valide per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a comunicare ai titolari la scadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate e le imprese, già titolari di autorizzazione comunale, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

3. Qualora le imprese, scaduto il termine di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e si vedranno sospesa l'autorizzazione nella misura massima prevista dall'art. 10.

4. Le medesime sanzioni di cui al comma precedente si applicheranno a tutte le imprese che svolgano la loro attività senza l'autorizzazione di cui all'art. 5.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 dicembre 2005

IORIO

06R0025

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre associazioni od organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a Km. 6, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 dicembre 2005

IORIO

06R0026

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 settembre 2005, n. 12.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 45 del 21 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca» ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Ritenuta l'opportunità - allo scopo di dare attuazione all'indicata legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la disciplina regionale in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamità naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalità di erogazione delle provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia;

Udito il parere n. 1080/2004 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 27 giugno 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 363 del 2 agosto 2005;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, così come successivamente modificata ed integrata dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti interessati agli interventi previsti dalle disposizioni di cui al precedente art. 1, sono le imprese di pesca, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi siciliani, nonché i componenti dei loro equipaggi, i quali, in dipendenza di comprovate emergenze derivanti dalle cause di cui al successivo articolo, abbiano subito una riduzione temporanea dell'attività di pesca.

2. Sono altresì interessati ai predetti interventi, le imprese di marinocoltura ed i soggetti in possesso di autorizzazione alla matanza rilasciata dalle autorità competenti.

3. S'intende per giornata lavorativa ogni giorno nel quale non sia interdotta l'attività di pesca da parte delle autorità competenti o in virtù di disposizioni normative o provvedimenti autoritativi.

4. S'intende per impresa di pesca, l'attività esercitata in forma singola o associata diretta alla ricerca e cattura di animali che vivono in ambienti acquatici marini.

Art. 3.

Cause riduttive dell'attività di pesca rilevanti

1. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze si terrà conto della ricorrenza di una delle seguenti cause, che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca:

- a) calamità naturali;
- b) emergenze collegate ad altre cause;
- c) fatti dolosi (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24/1999);
- d) eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia (art. 7 della legge regionale n. 16/2002).

2. Rientrano nelle cause di calamità naturali:

- a) attività sismica, vulcanica eruttiva;
- b) uragano;
- c) tromba d'aria;
- d) onda anomala (maremoto o marrobbio);
- e) forti mareggiate riconosciute come tali dalle autorità competenti;
- f) avversità meteo-marine;
- g) qualsiasi altro evento che comporti mutamento delle condizioni ambientali e biologiche, d'intensità ed estensioni tali da interessare un grande numero di soggetti.

3. Tra le emergenze collegate ad altre cause vanno ricomprese tutte le altre cause diverse da quelle indicate al comma 1 che hanno originato eventi non prevedibili e non evitabili, siano essi di origine naturale, quali:

- a) massiccia concentrazione di numerosi esemplari appartenenti ad una stessa specie ittica di dimensioni considerevoli, transito di specie protette o pericolose tali da impedire l'attività di pesca ecc.;
- b) mucillagine;
o di origine umana;
- c) non preannunciato e prolungato sciopero dei fornitori del carburante;
- d) impossibilità di approvvigionamento di carburante, esca o altre materie prime indispensabili all'attività di pesca;
- e) inquinamento per scarichi in ambiente marino.

4. S'intende per fatto doloso ogni fatto accertato come tale definitivamente dalle autorità competenti.

5. S'intende per evento accidentale quell'evento non dipendente dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia, determinante danni che non possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale.

6. Le fattispecie concrete ammissibili ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 33/1998 e successive modifiche ed integrazioni saranno, comunque, individuate di volta in volta con proprio decreto dall'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità previste dall'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998.

7. Non viene concesso alcun aiuto se il danno rientra in un normale rischio d'impresa, o se può essere coperto da un normale contratto di assicurazione o se per lo stesso evento si usufruiscono di benefici previsti da altre disposizioni speciali.

8. Nella determinazione dell'indennità, vanno in ogni caso detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo.

Art. 4.

Segnalazione evento

1. La segnalazione di uno degli eventi, cui sono correlati i benefici in questione, può avvenire dai prefetti, dalle autorità marittime delle province interessate o dalle imprese di pesca interessate.

2. Queste ultime potranno effettuare la segnalazione all'assessorato per il tramite delle autorità marittime del compartimento in cui risultano iscritte, specificando la data in cui si è verificato l'evento.

3. La segnalazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive al verificarsi dell'evento o, in caso d'impeachment, dal momento in cui la stessa può essere effettuata.

4. L'autorità marittima interessata, una volta venuta a conoscenza dell'evento, provvederà immediatamente ad accertare la ricorrenza o meno dello stesso, al suo protrarsi e successivamente a relazione sull'esito degli accertamenti all'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale procederà al riconoscimento nei termini indicati nell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998.

5. Nell'ipotesi di evento presumibilmente doloso, che abbia causato danneggiamento al natante, dovrà essere rispettato il termine di cui al comma 3 in merito alla segnalazione, fermo restando che l'iter procedurale di cui al comma 4 verrà avviato solo dopo che l'autorità competente avrà riconosciuto in via definitiva l'origine dolosa del predetto evento.

6. Il decreto dell'assessore di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998, d'individuazione delle fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle predette provvidenze, verrà trasmesso alla Commissione europea - così come prescritto dall'art. 2 degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 14 settembre 2004, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14 settembre 2004, n. C229 - ora a mezzo di una comunicazione, nel caso di emergenza calamitosa, ora di notifica nei rimanenti casi.

7. Nel caso in cui le provvidenze dovessero essere collegate ad un evento diverso dalla calamità naturale, il predetto decreto dovrà specificare che l'erogazione delle stesse sarà subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte della Commissione europea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II NATURA PROVVIDENZE

Art. 5.

Determinazione provvidenze per danni da evento calamitoso

1. Alle imprese di pesca sarà corrisposta un'indennità commisurata ai periodi per i quali è stata accertata una riduzione dell'attività, sulla base dei parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV del regolamento CE n. 3699/1993 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della comunità europea 31 dicembre, n. 346 e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, fatte salve le diverse modalità di erogazione che l'assessore regionale potrebbe disciplinare con apposito decreto ex art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29.

2. Al fine della determinazione del periodo *de quo* si terrà conto del numero di giornate che hanno interessato l'evento emergenziale, così come accertato dalle capitanerie di porto territorialmente competenti.

3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste.

Art. 6.

Danni che hanno colpito anche le imbarcazioni

1. Qualora l'evento emergenziale abbia comportato danno anche alle imbarcazioni o al natante, tali da impedire l'attività di pesca anche in giorni successivi alla verifica dell'evento emergenziale, l'impresa dovrà dimostrare, ai fini del computo di giorni cui correlare le provvidenze, il periodo eventualmente occorrente per le riparazioni delle stesse o per il recupero del relitto, rispettivamente a mezzo attestazione da parte del soggetto che ha provveduto alla riparazione o a mezzo perizia giurata di soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti professionali indicati dalla Capitaneria di porto.

2. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste.

Art. 7.

Danni da eventi dolosi o accidentali

1. Nell'ipotesi di evento doloso o accidentale, così come previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 29/2000, modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 16/2002, può essere concesso in alternativa alle provvidenze indicate un contributo non superiore al 75% delle spese sostenute debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.

2. Le provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale n. 29/2000 possono, altresì, essere concesse per il recupero del relitto e per le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima dell'evento, così come prescritto dall'art. 7 della legge regionale n. 16/2002 e sempreché il medesimo articolo di legge sia dichiarato compatibile dalla comunità europea, in tema di aiuti alle imprese.

3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui al comma 1.

Art. 8.

Danni arrecati ad impianti di marinocoltura

1. I benefici di cui al precedente art. 7, comma 1, possono essere concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura, in ossequio al disposto di cui all'art. 46 della legge regionale n. 2/2002.

2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell'istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.

Art. 9.

Provvidenze in favore dei soggetti autorizzati alla mattanza

1. I benefici di cui al precedente art. 7, comma 1, possono essere, altresì, concessi, così come disposto dall'art. 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.

2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell'istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.

Art. 10.

Provvidenze in favore dell'equipaggio

1. Per gli eventi indicati nel precedente art. 3 l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca un'indennità giornaliera rivalutabile pari a € 30,99.

Art. 11.

Forza maggiore

1. I giorni di assenza per causa di forza maggiore possono essere computati, così come prescritto dall'art. 2 della legge regionale n. 33/1998 e per il raggiungimento del requisito minimo di 181 giornate di attività, fino ad un massimo di venti giorni lavorativi.

2. Viene considerata causa di forza maggiore ogni impedimento all'attività di pesca derivante dai seguenti eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle autorità competenti: attività sismica, vulcanica eruttiva, uragano, tromba d'aria, onda anomala (maremoto o mareggiato), avversità meteo-marine, forti mareggiate.

Art. 12.

Decadenza

1. Durante i periodi di inattività per cause previste dal presente regolamento, ai componenti degli equipaggi dei natanti interessati è fatto obbligo di non svolgere alcuna attività retribuita, pena la decadenza dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.

Art. 13.

Norme di salvaguardia

1. Il presente regolamento troverà attuazione limitatamente alle disposizioni per le quali si è conclusa la fase di controllo da parte della Commissione europea.

Art. 14.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 30 settembre 2005

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio
l'artigianato e la pesca*
LO MONTE

06R0041

DECRETO PRESIDENZIALE 12 settembre 2005, n. 13.

Nuovo regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, in materia di società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 46
del 28 ottobre 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;

Ritenuta l'esigenza di procedere ad una revisione della disciplina delle società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi»;

Udito il parere n. 296/2005 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 17 maggio 2005;

Viste le deliberazioni della giunta regionale nn. 316 del 13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle società a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli assessorati regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette società a partecipazione pubblica, con le modalità procedurali stabilite nel successivo art. 2.

3. La giunta regionale assicura il coordinamento delle attività dei singoli rami dell'amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.

Art. 2.

Modalità procedurali

1. Gli assessorati regionali che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, redigono un apposito progetto nel quale vanno indicati:

a) i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa;

b) le unità da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente dai lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, per l'assolvimento del servizio distintamente per ciascuna località e sede, con la specifica delle professionalità occorrenti e delle mansioni da svolgere;

c) i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette società;

d) i costi per l'acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;

e) le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società;

f) i costi scaturenti dall'affidamento del servizio ed i relativi benefici;

g) i fondi di copertura dei conseguenti oneri finanziari;

h) l'ammontare del capitale della società, i soggetti partecipanti in qualità di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.

2. L'assessorato regionale dell'industria provvede preventivamente ad effettuare la ricognizione in ordine alla esistenza di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione di quelle costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, di cui la Regione possa avvalersi, previa eventuale modifica dello statuto societario, ai fini della partecipazione al capitale delle istituende società.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, delibera sulla costituzione delle società, nonché sulla misura della partecipazione della Regione al capitale iniziale delle medesime. Inoltre la stessa giunta regionale emana le direttive volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative dei singoli rami dell'amministrazione regionale, avuto riguardo anche all'eventuale insufficienza dei fondi a disposizione, nel quale caso stabilisce le priorità da assegnare ai progetti finanziabili. Le deliberazioni della giunta regionale sono adottate con decreto presidenziale, a cura della competente struttura della segreteria generale della Presidenza della Regione.

4. L'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale per l'industria per la parte relativa alla assunzione degli impegni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle quote azionarie e per la copertura degli oneri previsti dal comma 4 del successivo art. 6, provvede con decreto alla approvazione dei progetti indicati nel precedente comma 1.

Art. 3.

Enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'amministrazione regionale, che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere e deliberare la costituzione di società e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, in attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, debbono attenersi ai criteri stabiliti dal presente decreto.

2. I progetti relativi sono predisposti ed esaminati in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 2 e quindi approvati con appositi atti deliberativi dai competenti organi degli enti ed istituti, debitamente riscontrati, ove previsto, dagli organi di controllo.

3. I medesimi atti deliberativi debbono indicare le fonti di copertura degli oneri da porre a carico dei bilanci dei predetti enti ed istituti, anche attraverso l'adozione di provvedimento di variazione relativamente all'anno finanziario in corso alla data di emanazione degli atti sopra indicati.

4. Nel contesto dei predetti atti deliberativi debbono altresì esplicitarsi le motivazioni che, in relazione alle caratteristiche ed esigenze proprie dei servizi da assicurare ed alla valutazione del rapporto costi/benefici, hanno determinato l'ente o l'istituto a prescegliere l'adozione degli interventi previsti dal comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, rispetto a quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 4.

Realizzazione delle iniziative

1. Sono demandati all'assessorato regionale dell'industria gli adempimenti relativi alla costituzione delle società, al versamento delle quote di capitale formanti oggetto della partecipazione regionale, nonché all'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 7. La custodia dei titoli azionari è demandata all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che vi provvede anche a mezzo dell'istituto che gestisce i servizi di tesoreria regionale.

Art. 5.

Rappresentanza in seno agli organi deliberativi e di controllo delle società

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono prevedere il conferimento alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai sensi degli articoli 2449 e seguenti del codice civile, della facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti. Gli organi sociali possono essere altresì strutturati, in alternativa al sistema monistico, secondo il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile.

2. Ai fini della nomina dei primi amministratori e sindaci gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono assicurare alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 una rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo almeno proporzionale all'entità delle loro quote di partecipazione azionaria.

3. La nomina di amministratori e sindaci da effettuarsi successivamente alla fase della costituzione della società deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile, da parte dell'assemblea dei soci, nella quale la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 abbiano comunque un peso proporzionato alla loro partecipazione azionaria quale risulti dalle eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del tempo.

4. I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle società sono nominati dal Presidente della Regione, anche tra i funzionari dell'amministrazione regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa.

5. I rappresentanti della Regione in seno ai collegi sindacali delle società, da nominarsi dal Presidente della Regione, sono scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2397 del codice civile.

6. Gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società in conformità alla normativa vigente ed ai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Misura delle partecipazioni azionarie e dei costi di gestione

1. La misura complessiva del capitale iniziale della società da istituirsi ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è determinata sulla base delle previsioni contenute nel progetto di cui al precedente art. 2, comma 1, e dei parametri ivi indicati, fermo restando il limite minimo fissato dall'art. 2327 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, nel deliberare la misura della loro partecipazione azionaria al capitale iniziale delle società ed in particolare il carattere maggioritario o minoritario di essa, debbono preventivamente valutare, nel quadro degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1, ed in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblici da espletare, nonché dei mezzi a tal fine occorrenti, l'esigenza di assicurare la presenza nella compagine societaria, attraverso una adeguata partecipazione al capitale sociale, di soggetti privati i quali presentino la necessaria esperienza ed affidabilità, oltre che disporre di tecnologie acquisibili unicamente sul mercato.

3. L'apporto al capitale iniziale delle società da parte della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 è pari, in caso di partecipazione maggioritaria, al 51% del capitale stesso. In caso di partecipazione minoritaria il predetto apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del medesimo capitale, così da garantire, a norma dell'art. 2367 del codice civile, il diritto dei soggetti pubblici interessati di chiedere la convocazione dell'assemblea.

4. La Regione e gli enti ed istituti pubblici di cui al precedente art. 3 possono promuovere e deliberare la costituzione di una sola società a partecipazione pubblica per ciascuno dei servizi indicati nell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

5. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 contribuiscono alle spese generali di funzionamento delle società costituite ai sensi del presente regolamento, che le stesse sostengono fino all'affidamento del servizio ai sensi del successivo art. 8, in misura non superiore complessivamente al 10% della quota di capitale sociale conferita. Le relative somme possono essere erogate anticipatamente, nel limite del 30% del tetto massimo, salvo in ogni caso l'obbligo della rendicontazione.

Art. 7.

Criteri per la scelta dei soci privati

1. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai fini della scelta dei soci privati, provvedono mediante procedimento di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa e segnatamente di quella comunitaria.

2. Analoghe procedure saranno seguite ai fini della eventuale collocazione sul mercato di azioni di proprietà della Regione o degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Scopi sociali - Convenzioni

1. L'oggetto sociale delle società previste dal presente decreto, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve riferirsi allo svolgimento dei pubblici servizi e delle connesse attività di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.

2. Nell'ambito delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'amministrazione regionale e le società previste dal presente decreto, ai fini dell'espletamento dei servizi pubblici di cui al comma precedente, dovranno specificatamente disciplinarsi:

a) le modalità per la gestione dei servizi, che deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) le forme e le modalità di controllo della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 sulla efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché sul raggiungimento di ogni altro risultato previsto dalla convenzione stessa, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto presidenziale n. 236 dell'8 ottobre 1996, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 1995;

c) le sanzioni, ivi compresa la risoluzione della convenzione, in caso di inosservanza agli obblighi posti a carico della società.

Art. 9.

Norme in materia di personale

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società disciplinate dal presente decreto debbono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidata attraverso le convenzioni di cui al precedente art. 8 le società stesse procedano prioritariamente all'assunzione dei lavoratori aventi i requisiti e le professionalità indicati al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 ed all'art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di reimpiego dei lavoratori già dipendenti dalla GEPI e dalla NOVA S.p.a. e comunque dopo che siano stati resi esecutivi gli atti approvativi delle medesime convenzioni da parte degli organi competenti.

2. Nel quadro degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, possono essere promosse e realizzate specifiche azioni volte alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla medesima norma, finalizzate all'acquisizione o al completamento delle professionalità occorrenti in vista delle assunzioni da parte delle società ivi contemplate.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, trovano applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa, in relazione al rifiuto da parte dei lavoratori di offerte di lavoro provenienti dalle società di cui al presente regolamento.

Art. 10.

Abrogazione precedente disciplina

1. È abrogato il regolamento approvato con decreto presidenziale 7 febbraio 1996, n. 13.

Art. 11.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 settembre 2005

CUFFARO

06R0042

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 320,00
Abbonamento semestrale	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 3 0 4 *

€ **2,00**